

DELIBERA N. 40/05/CSP

**Esposto presentato dalla Lista Consumatori
nei confronti della società La 7 Televisioni S.p.a.
(emittente televisiva in ambito nazionale "La 7")
per la presunta violazione dell'articolo 5, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28
("Tg" del 28 marzo 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTO l'esposto a firma di Renato Campiglia, in qualità di legale rappresentante p.t. della Lista Consumatori, pervenuto in forma procedibile in data 31 marzo 2005 (prot.lli n. 137/ER/05/NA e n. 138/ER/05/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di provvedimenti cautelari ed urgenti nei confronti della società LA 7 Televisioni S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nella programmazione dell'informazione della concessionaria privata nazionale, in particolare nel telegiornale *"LA7"* del 28 marzo 2005, ore 12.30, all'interno dei vari servizi sono stati ascoltati numerosi esponenti di vari partiti su argomenti di politica e di attualità aventi attinenza con le elezioni regionali, ed è stato dato ampio risalto alle polemiche tra i due candidati Presidenti alla Regione Lazio, Marrazzo e Storace, senza che fosse richiesta l'opinione della Lista esponente su alcuno degli argomenti trattati, il tutto in contrasto con il

principio di parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica e di imparzialità e completezza dell'informazione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società LA 7 Televisioni S.p.A. in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio garanzie dell'Autorità (nota in data 1° aprile 2005, prot. n. 142/ER/05/NA), pervenute in data 2 aprile 2005 (prot. n. 148/ER/05/NA) nelle quali la concessionaria privata nazionale eccepisce l'infondatezza dell'esposto e nel merito rileva che:

- 1) nel servizio giornalistico del telegiornale in questione non sono stati trattati argomenti di politica e di attualità e non stati ascoltati, né intervistati, come denunciato, esponenti di vari partiti politici;
- 2) sono state trasmesse, invece, immagini di repertorio di Berlusconi e di Prodi in qualità di leader dei due principali schieramenti, in quanto il servizio era finalizzato ad evidenziare i riflessi sul governo politico dei risultati delle elezioni regionali;
- 3) in tale finalità veniva notiziata la presenza ai comizi di chiusura della campagna elettorale nella Regione Lazio dei due leader accanto ai rispettivi candidati, dei quali venivano trasmesse esclusivamente immagini di repertorio;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, n. II, lettera b), della citata delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, in quanto forza politica che presenta liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO l'articolo 8 della citata delibera n. 10/05/CSP, ove si stabilisce all'articolo 1, lettera a) che *“la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca”*;

RILEVATO che dai dati disponibili forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva risulta che nel telegiornale in questione, andato in onda in data 28 marzo 2005, ore 12.30, sono state riportate le dichiarazioni dei leader del centro destra e del centro sinistra, Berlusconi e Prodi, in riferimento agli effetti dei risultati delle elezioni regionali sul Governo nazionale, unitamente ad immagini di repertorio dei candidati Presidenti alla Regione Lazio Marrazzo, Mussolini e Storace;

CONSIDERATO, conseguentemente, che nel predetto notiziario le opinioni rappresentate risultano attinenti alla competizione elettorale e non intese solo a soddisfare l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica;

CONSIDERATO, tuttavia, che alla data del 1° aprile 2005, giorno successivo alla presentazione dell'esposto, è fissato il termine finale per la chiusura della campagna per le elezioni regionali, tenuto conto della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, con la conseguenza di rendere inapplicabili le eventuali sanzioni di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari